

## Legge n. 286 del 24 novembre 2006 di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 – Imposta sulle successioni e donazioni.

### 1. Imposta sulle successioni

L'oggetto della tassazione torna ad essere il **valore dell'attivo ereditario alla data di apertura della successione**, costituito dalla somma del valore di tutti i beni e diritti trasmessi dal defunto ai propri eredi, quali, immobili, aziende, azioni, quote di partecipazione societarie, obbligazioni, crediti, denaro e beni mobili in genere, ad esclusione di quelli esenti (titoli di Stato, garantiti dallo Stato ed equiparati), al netto dell'ammontare complessivo delle passività deducibili a carico del *de cuius*.

La base imponibile dell'imposta è soggetta alle seguenti aliquote di tassazione:

- **4%**, se i beni sono devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta (ad esempio tra genitori e figli, oppure tra nonni e nipoti ex figlio) **con una franchigia, per ciascun beneficiario, di 1 milione di Euro**;
- **6%**, (**senza alcuna franchigia**) se i beni sono devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale (es. tra il coniuge e i parenti dell'atro coniuge) fino al terzo grado;
- **8%**, (**senza alcuna franchigia**) se i beni sono devoluti a favore di altri soggetti.

Se la successione riguarda beni immobili, si applicano le imposte **ipotecaria e catastale** rispettivamente nella misura del **2%** e dell'**1%**, ridotte a **168 Euro ciascuna** se almeno **uno** dei beneficiari si trovi nella condizione di poter richiedere i c.d. "**benefici prima casa**".

E' previsto **il divieto per i debitori del defunto e per i detentori dei beni che gli appartenevano** di pagare le somme dovute o consegnare i beni agli eredi o legatari (es. saldi attivi dei cc, libretti di risparmio, certificati di deposito, titoli diversi da quelli di Stato, garantiti dallo Stato ed equiparati inseriti in un dossier titoli) **se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione con l' indicazione dei crediti e dei beni suddetti.**

Non è necessario presentare la dichiarazione di successione **quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.822,00.= Euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.**

Sono da considerarsi altresì ripristinate le disposizioni previste dal comma 6 e 7 dell'art. 48 del D. Lgs 346/90 e più precisamente:

#### **Comma 6:**

**Le cassette di sicurezza** non possono essere aperte dai clienti concessionari prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora di apertura, su apposito registro tenuto dalla Banca in forma cronologica e senza fogli e spazi bianchi e abbiano

**dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita.**

**Le cassette di sicurezza**, dopo la morte del titolare (o di uno dei cointestatari) possono essere aperte **solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio.**

**Comma 7:**

le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, cassaforti, borse, valigie, plichi e pacchi chiusi depositati presso le Banche o altri soggetti che esercitano tale servizio

## **Cointestazioni**

Nel caso di rapporti cointestati, al di là dell'attuale previsione contrattuale (art. 9 comma 3 del contratto di conto corrente), è previsto che, **a meno che non sia espressamente diversamente previsto, il possesso dei beni ivi depositati in parti uguali fra tutti i contestatari.**

Quindi, qualora la Banca sia a conoscenza della morte di un cointestatario, si potrà dar corso all'esecuzione delle operazioni solo sulla parte non caduta in successione. Qualora invece vi sia formale opposizione (anche solo per raccomandata) da parte di uno solo dei cointestatari o degli eredi, non può operare che con il consenso di tutti ( e fermo sempre il rispetto della normativa tributaria per liquidare la parte caduta in successione).

## **Sanzioni**

Chi viola i divieti stabiliti dall'art. 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è **punito con una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta in relazione ai beni e diritti ai quali si riferisce la violazione.**

I soggetti, nonché i concedenti o i depositari che violano i divieti previsti dal comma 6 e dal comma 7, sono puniti con la sanzione amministrativa **da euro 258,00 ad Euro 2.065,00.**

## ***2. Donazioni e altre liberalità tra vivi***

Per le donazioni, in linea generale, l'imposta è applicata sul valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario.

Le aliquote previste sono le seguenti:

- 4%, per le donazioni nei confronti del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore netto eccedente, per ciascun beneficiario, di 1 milione di Euro
- 6%, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado
- 8%, nei confronti di altri soggetti

Nel caso in cui la donazione riguardi beni immobili, analogamente a quanto previsto per le successioni mortis causa, si applicheranno le imposte ipotecaria e catastale con le aliquote rispettivamente del 2% e dell'1%. Qualora almeno uno dei beneficiari si trovi nella condizione

per poter richiedere i benefici per l'acquisto della prima casa le imposte in questione sono dovute nella misura di 168 Euro ciascuna.

### ***3. Entrata in vigore delle nuove disposizioni***

Per le donazioni, le nuove disposizioni si applicano solo agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (29 novembre 2006)

Per quanto riguarda **le successioni**, la legge di conversione contiene una previsione di retroattività; viene infatti previsto che **le nuove norme si applichino per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006.**